

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Mylan IRE Healthcare/Commissione

(Causa T-303/16) ⁽¹⁾

[«Medicinali per uso umano – Medicinali orfani – Autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali tobramicina VVB e denominazioni associate – Deroga all'esclusiva di mercato del Tobi Podhaler, contenente la sostanza attiva tobramycine – Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 141/2000 – Nozione di “benefici significativi” – Nozione di “clinicamente superiore” – Articolo 3, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 47/2000 – Dovere di diligenza – Errore manifesto di valutazione»]

(2022/C 119/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mylan IRE Healthcare Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Vernimme, M. Campolini e D. Gillet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e A. Sipos, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: UAB VVB (Kaunas, Lituania) (rappresentanti: E. Rivas Alba, V. Horcajuelo Rivera e M. Martens, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 2083 final della Commissione, del 4 aprile 2016, riguardante, nel quadro dell'articolo 29 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «tobramicina VVB e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «tobramicina».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mylan IRE Healthcare Ltd sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla UAB VVB, incluse le spese relative al procedimento di sostituzione.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2022 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Commissione

(Causa T-757/18) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Casinò greci – Regime che prevede un onere dell'80 % sui diritti d'ingresso aventi importi diversi – Differenziazione tra casinò pubblici e privati – Denuncia – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Annullamento della decisione con una sentenza del Tribunale – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Diritti della difesa»)

(2022/C 119/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakas Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuta: Commission européenne (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.-J. Loewenthal, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi, Grecia), Elliniko Kazino Parnithas AE (Maroussi) (rappresentanti: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, I. Drillerakis e E. Rantos, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (UE) 2018/1575 della Commissione, del 9 agosto 2018, sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) (GU 2018, L 262, pag. 61).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klub Otel Loutraki Kazino Touristikos kai Xenodocheiakos Epicheiriseis AE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2022 — Deutsche Telekom / Commissione

(Causa T-610/19) ⁽¹⁾

[«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Decisione che accerta una violazione dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e riduce l'importo dell'ammenda inflitta – Diniego della Commissione di versare interessi di mora – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Privazione del godimento dell'importo dell'ammenda indebitamente versato – Lucro cessante – Interessi di mora – Tasso – Danno»]

(2022/C 119/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom (Bonn, Germania) (rappresentanti: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz e P. Lohs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 28 giugno 2019 che ha respinto la domanda di pagamento di interessi di mora alla ricorrente sull'importo principale della parte dell'ammenda rimborsata in seguito alla sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T-827/14, EU:T:2018:930) e, dall'altro, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del lucro cessante a causa della privazione del godimento di tale importo principale o, in subordine, del danno risultante dal diniego della Commissione di versare interessi di mora su detto importo.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare un risarcimento per un importo pari a EUR 1 750 522,83 alla Deutsche Telekom AG a titolo di risarcimento del danno subito.